



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute – NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea – DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. 8 DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari settore
avicolo

Oggetto: influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 25 giugno 2010 concernente misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo, con Ordinanza 13 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2017;

VISTO il Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 con riguardo alle norme di commercializzazione delle uova, con particolare riferimento al punto 1 lett. a) dell'Allegato II così come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2017/2168 della Commissione del 20 settembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione

dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 integrato, da ultimo, con i Dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 e prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017, con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, la cui efficacia è stata prorogata con Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 2309 del 31 gennaio 2018;

CONSIDERATO che con Dispositivo dirigenziale DGSAF 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018, è stata allargata la Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) come già definita nell’Allegato I del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 24016 del 20 ottobre 2017;

CONSIDERATO che a livello europeo recentemente sono state confermate ulteriori positività a virus influenzali ad alta patogenicità sia nell’avifauna selvatica sia nella popolazione domestica;

RILEVATO altresì che la sorveglianza dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l’individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell’influenza e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sottotipi ad alta patogenicità, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali;

CONSIDERATA la favorevole evoluzione della situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale, comprovata dalla assenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nell’anno 2018;

CONSIDERATI gli esiti della missione della “Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions” svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) nella riunione del 30 novembre/1 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la maggior parte dei focolai, confermati negli allevamenti di pollame, nel corso dell’epidemia dell’anno 2017 sono stati causati da un contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile escludere il rischio di nuove introduzioni di virus nella popolazione domestica;

RITENUTO pertanto opportuno revocare l’istituzione della Zona di Ulteriore restrizione (ZUR) come già modificata nell’Allegato I del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018 mantenendo comunque in vigore misure straordinarie di biosicurezza e di riduzione del rischio di malattia nelle Regioni ritenute ad alto rischio di introduzione del virus influenzale;

SENTITO l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria;

SENTITE le Regioni e Associazioni di categoria nella riunione del 12 febbraio 2018;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Dispositivo stabilisce misure di riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali e sistemi di individuazione precoce dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli.

Articolo 2

Individuazione delle regioni ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7

1. A seguito di un riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI), sono individuate le «regioni ad alto rischio» a livello nazionale, riportate nell'Allegato I al presente provvedimento sulla base dei seguenti parametri:

- a) situazione epidemiologica in particolare per quanto riguarda:
 - individuazione di virus dell'influenza aviaria nei volatili selvatici;
 - conferma di focolai di influenza aviaria in aziende che detengono pollame;
- b) i fattori di rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nelle aziende, in particolare:
 - ubicazione delle aziende nelle aree di svernamento degli uccelli acquatici;
 - distanza delle aziende da zone umide;
- c) ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in particolare in caso di:
 - zone caratterizzate da elevata densità di aziende avicole;
 - elevata circolazione di pollame, mezzi e persone all'interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende;
- d) risultati del programma di sorveglianza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010.

2. Le Regioni ad alto rischio individuano all'interno del proprio territorio le 'aree ad elevato rischio', secondo i criteri indicati dall'Allegato C) dell'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni.

3. Nelle more della individuazione da parte delle Regioni, le aree ad elevato rischio nelle Regioni ad alto rischio sono quelle riportate nell'Allegato II al presente provvedimento, originariamente qualificate come zone ad alto rischio con il Dispositivo Dirigenziale DGSAF n. 19967 del 31 agosto 2017 e successive modificazioni e proroghe.

Articolo 3

Misure di riduzione del rischio nelle regioni ad alto rischio

1. Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle regioni ad alto rischio di cui all'articolo 2, sono vietate le seguenti attività:

- a) allevare il pollame all'aria aperta;

- b) utilizzare per l'abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
 - c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;
 - d) concentrare il pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
 - e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo»).
2. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente, nelle regioni ad alto rischio, effettua il censimento di tutte le aziende avicole a carattere commerciale e di quelle a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50
3. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle regioni ad alto rischio l'applicazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo nonché di quelle di seguito elencate:
- i) lavaggio e disinfezione degli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti prima e dopo ogni viaggio con trasporto di una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto; deve inoltre essere garantita la regolare applicazione di quanto previsto all'Allegato VI al presente provvedimento.
 - ii) applicazione di appropriate misure di biosicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria per consentire l'uscita dall'azienda di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, mangimi per pollame ("mangime"), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività ("concime"), liquami, strame usato o altro materiale suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria.
 - iii) predisposizione di mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
4. Le regioni ad alto rischio possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate nel presente articolo, previa comunicazione al Ministero della Salute.

Articolo 4 *Deroghe*

1. In deroga al precedente articolo 3, qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, le regioni ad alto rischio, previa valutazione della situazione epidemiologica e del rischio di introduzione della malattia a seguito di contatto con l'avifauna selvatica, possono autorizzare le seguenti attività:
- a) l'allevamento di pollame all'aria aperta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati.
 - ii. il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende; è adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici.
- oppure
- ii. il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- b) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nel rispetto dei criteri di cui agli allegati III e IV al presente provvedimento.

2. In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari locali territorialmente competenti in sede di verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza, la deroga viene immediatamente sospesa fino all'avvenuta rimozione della non conformità rilevata.

Articolo 5

Misure di riduzione del rischio nelle aree ad elevato rischio

1. L'accasamento negli allevamenti di tacchini da carne presenti nelle aree ad elevato rischio di cui al precedente articolo 2 comma 2, è consentito dalle regioni ad alto rischio solo a seguito di valutazione positiva dei requisiti di biosicurezza, verificati dai Servizi veterinari locali territorialmente competenti, utilizzando la check-list di cui all'Allegato V al presente provvedimento.

2. Il Servizio veterinario locale territorialmente competente garantisce nelle aree ad elevato rischio l'applicazione delle misure di seguito elencate:

i) l'invio agli impianti di macellazione dei tacchini da carne, delle anatre, delle oche dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio alle seguenti condizioni:

a. i tacchini da carne devono essere sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle **96** ore precedenti il primo carico.

b. le anatre e le oche devono essere sottoposte, con esito favorevole, a visita clinica e al prelievo, effettuato con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento, per la ricerca dell'antigene virale, nelle **96** ore precedenti il primo carico.

ii) la movimentazione dagli allevamenti situati nelle aree ad elevato rischio di pollastre e selvaggina da ripopolamento solo a condizione che gli animali siano sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica e tamponi nelle **72** ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale, con le modalità riportate nell'Allegato VII al presente provvedimento.

Articolo 6

Sistemi di individuazione precoce

1. I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente al Servizio Veterinario locale territorialmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua, alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto dell'età degli animali, delle specie avicole e dei tipi di produzione.

Articolo 7

Durata e disposizioni transitorie

1. Il presente Dispositivo modifica e sostituisce il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot n. 19967 del 31 agosto 2017 e successive proroghe e modificazioni, nonché il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 26651 del 21 novembre 2017, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 2307 del 31 gennaio 2018.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono efficaci dal 19 febbraio 2018 e restano in vigore fino al 30 aprile 2018.

3. Il divieto di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) entra in vigore il 21 febbraio 2018 ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 giugno 2008 punto 1 lett. a) dell'allegato II come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/2168 del 20 settembre 2017 in materia di commercializzazione delle uova di galline da allevamento all'aperto.

4. Il presente Dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e delle determinazioni della Commissione europea mediante Dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.

5. Il presente Dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile/Referente del procedimento:

dott. Pierdavide Lecchini – p.lecchini@sanita.it – dgsa@postacert.sanita.it

Allegato I

| Regioni ad alto rischio |
|--------------------------------|
| Piemonte |
| Lombardia |
| Emilia Romagna |
| Friuli Venezia Giulia |
| Veneto |
| Umbria |
| Lazio |

Allegato II



- Zone ad alto rischio
- Regioni
- Province



Allegato III

Manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono rilasciare l'autorizzazione all'attuazione alle manifestazioni espositive di volatili a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I proprietari devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
2. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
3. Per garantire la tracciabilità, i volatili devono essere identificati singolarmente, inoltre, sul documento di accompagnamento degli animali, devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie e l'identificativo degli animali.
4. Se nell'allevamento è presente pollame, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici su un numero rappresentativo di volatili. L'esito dei controlli deve essere riportato a cura del Servizio veterinario sul documento di trasporto degli animali.
5. Se nell'allevamento è presente pollame, il Servizio veterinario competente per territorio, rilascerà un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario dovrà attestare il rispetto delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente Dispositivo.
6. I volatili che partecipano alle manifestazioni non devono provenire direttamente dal circuito commerciale (allevamenti di svezamento, commercianti etc.).
7. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
8. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area fieristica deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
9. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area della manifestazione sia durante lo svolgimento della stessa.
10. Gli organizzatori della manifestazione devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.

Allegato IV Fiere Mostre e Mercati

In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, le Regioni e Province Autonome possono autorizzare le fiere, mostre e mercati a seguito della valutazione della situazione epidemiologica e dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

1. Nelle fiere, mostre e mercati, possono essere introdotti volatili, a esclusione di oche e anatre, provenienti da allevamenti accreditati/autorizzati ai sensi del Decreto ministeriale 25 giugno 2010.
2. I proprietari degli animali devono garantire che negli allevamenti siano attuate adeguate misure di biosicurezza e igiene, in particolare i volatili presenti non devono venire in contatto con volatili selvatici, o con alimenti, acque, lettiera e in generale altri utensili che sono stati a contatto con uccelli selvatici. Inoltre le strutture dove vengono detenuti i soggetti devono essere sottoposte a periodiche operazioni di pulizia e disinfezioni.
3. I proprietari devono garantire corrette norme di pulizia e disinfezione anche per le attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili.
4. Per garantire la tracciabilità i volatili, i proprietari devono garantire l'applicazione del decreto ministeriale 25 giugno 2010, inoltre sul documento di accompagnamento degli animali devono essere riportati tutti i dati del proprietario, il numero e la specie degli animali.
5. Il Servizio veterinario competente per territorio, rilascia un documento di accompagnamento attestante che i soggetti provengono da un allevamento che non è situato in una zona soggetta a restrizioni ai sensi della normativa nazionale in materia di influenza aviaria e malattia di Newcastle. Inoltre nel documento di accompagnamento il Servizio veterinario deve attestare il rispetto delle norme di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche, e al presente provvedimento.
6. Gli animali devono essere accompagnati all'uscita della manifestazione dal documento di trasporto Mod. 4.
7. Il Servizio Veterinario al momento dell'entrata dei soggetti nell'area del mercato deve verificare che gli animali siano accompagnati dai certificati di provenienza.
8. Il Servizio Veterinario deve verificare lo stato sanitario dei volatili sia al momento dell'accesso all'area utilizzata per fiera, mostra o mercato sia durante lo svolgimento degli stessi.
9. I responsabili della vigilanza sulla fiera, mostra o sul mercato devono garantire che siano presenti dotazioni adeguate per la pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature e delle gabbie dove vengono alloggiati i volatili.
10. Alla fine della mostra, fiera o mercato, i responsabili della vigilanza sulla mostra o mercato devono garantire che vengano effettuate operazioni di pulizia e disinfezione con prodotti adeguati e attivi nei confronti dei virus influenzali.

VERBALE DI SOPRALLUOGO

ULSS N. __

Data sopralluogo/...../.....

Effettuato da

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale

Codice Aziendale

Comune Prov

INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Detentore degli animali

Genere..... M F

Età

Ditta soccidante

PERSONALE ADDETTO

Personale **dipendente** familiare

N.

Personale **dipendente** esterno (non familiare)

N.

Personale qualificato **non dipendente** (es: vaccinatori, caricatori)

(specificare tipologia e numero di persone):
.....

Il personale qualificato è assunto tramite contratto con cooperativa

SI NO

Il personale qualificato è assunto tramite contratto per ogni singolo addetto

SI NO

Viene fornito un elenco del personale qualificato non dipendente chiaramente identificati

SI NO

(documentazione agli atti, es. fotocopie carte d'identità dei caricatori)

Il personale ha firmato la DICHIARAZIONE di NON detenzione di specie avicole

SI NO

CARATTERISTICHE DELL'ALLEVAMENTO

Anno costruzione

...../.....

Anno ultima ristrutturazione di rilievo (es. adeguamento norme di biosicurezza)

...../.....

Superficie utile di allevamento (m²) :

Numero capannoni in **muratura**:

Numero **tunnel** :

SILOS

N. totale silos:

Per il carico dei silos, l'automezzo accede all'area di allevamento (carico interno) SI NO

Per il carico dei silos, l'automezzo NON accede all'area di allevamento (carico esterno) SI NO

SPECIE AVICOLA ALLEVATA

1 3

2 4

Sesso M F Misti

PARCHEGGIO

Presenza di area parcheggio SI NO

Area parcheggio correttamente/chiaramente
identificata SI NO

Parcheggio ESTERNO all'allevamento SI NO

Parcheggio INTERNO all'allevamento SI NO

Divieto espresso di parcheggiare all'interno/impossibilità di superare le barriere SI NO

Presenza di automezzi non dedicati alle attività di allevamento all'interno delle aree di
pertinenza dell'allevamento SI NO

BARRIERE ALL'INGRESSO

È presente un CANCELLO SI NO

È presente una SBARRA o SIMILI SI NO

Se la barriera è diversa da cancello o sbarra
specificare

È presente segnaletica di DIVIETO ACCESSO SI NO

In caso di presenza di cancello/sbarra, al momento dell'arrivo è CHIUSO SI NO

Presenza di contenitori per il deposito dei rifiuti in prossimità dell'ingresso SI NO

ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI

Presenza di platea di disinfezione SI NO

Disinfezione ad **ARCO** SI NO

Disinfezione a **POMPA** SI NO

Altro metodo (indicarlo):

Presenza di pozzetto raccolta acque di scarico SI NO

L'attrezzatura di pulizia automezzi è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino) SI NO

L'attrezzatura di pulizia automezzi risulta sporca e/o con evidenti segni di usura SI NO

L'attrezzatura di pulizia dei mezzi è funzionante SI NO

ZONA FILTRO

Presenza di una zona filtro unica per tutto l'allevamento SI
NO

Presenza zona filtro per ciascun capannone SI
NO

Presenza di dogana danese SI
NO

Presenza di lavandino SI
NO

STATO DI MANUTENZIONE della zona filtro:

Il locale è lavabile i disinfettabile SI
NO

Il locale è pulito SI
NO

| | |
|--|-----------------------------|
| Il lavandino è pulito | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Sono presenti erogatori di sapone liquido o saponette | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Sono presenti asciugamani monouso o asciugamani puliti | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |

| | |
|--|-----------------------------|
| Presenza di armadietto per gli indumenti | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |

| | |
|--|-----------------------------|
| L'armadietto per gli indumenti è CHIUSO | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| L'armadietto è pulito | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| L'armadietto è in ordine | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza di indumenti puliti o monouso | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Gli indumenti sono riposti all'interno dell'armadietto chiuso | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Richiesta alle persone autorizzate ad accedere di indossare calzari e indumenti dedicati | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Disponibilità di calzari e indumenti dedicati alle persone autorizzate ad accedere | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Cambio calzature prima di accedere a ogni capannone | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Calzature pulite | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |

PIAZZOLE

- | | |
|---|-----------------------------|
| | <input type="checkbox"/> SI |
| Presenza di piazzole | <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> SI |
| Le piazzole hanno dimensione pari alla larghezza del capannone | <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> SI |
| Le piazzole hanno dimensioni che consentono la manovra dell'automezzo | <input type="checkbox"/> NO |
| | <input type="checkbox"/> SI |
| Le piazzole sono costituite da una superficie lavabile e disinfettabile | <input type="checkbox"/> NO |

STATO DI MANUTENZIONE DELLE PIAZZOLE:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Superficie omogenea | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza acqua stagnante | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza crepe nel cemento | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza erba | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza oggetti | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza piume/penne | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza feci di volatili | <input type="checkbox"/> SI |
| | <input type="checkbox"/> NO |

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL'ALLEVAMENTO

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Pavimento, pareti e soffitto sono lavabili e disinfettabili (superficie omogenea continua senza crepe in nessuna delle sue parti) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Sono presenti RETI ANTIPASSERO | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Le reti antipassero sono EFFICIENTI (e.g. integre) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

TIPO DI VENTILAZIONE

Naturale SI NO

Forzata (estrattiva) SI NO

MANUTENZIONE STRUTTURE CAPANNONI

Tetto integro (assenza fessure/crepe) SI NO

Pareti integre (assenza fessure/crepe) SI NO

DELIMITAZIONE AREA ALLEVAMENTO

Sono presenti edifici non di pertinenza dell'allevamento SI NO

E' presente una netta delimitazione dell'area di allevamento, tramite recinzione o altre barriere SI NO

Nell'allevamento è presente un impianto di biogas SI NO

Nelle aree in prossimità dell'allevamento sono presenti fonti d'acqua (corsi, laghetti, aree umide, riserve, ex cave) SI NO

MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI I CAPANNONI

Erba tagliata SI NO

Presenza alberi SI NO

Presenza oggetti SI NO

Presenza piume/penne SI NO

Presenza feci SI NO

ATTREZZATURE DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI

Idropulitrice SI NO

Pompa a trattore (o sommersa) SI NO

Impianto fisso a pressione/Impianto utilizzato per irrigazione SI NO

Altro metodo (specificare) :

Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo SI NO

L'attrezzatura di pulizia dei locali è la stessa utilizzata per la pulizia automezzi
(Se la risposta è affermativa, non serve rispondere alle due domande seguenti) SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali è tenuta in un luogo protetto (tettoia o magazzino) SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali risulta sporca e/o con evidenti segni di usura SI NO

L'attrezzatura di pulizia locali è funzionante SI NO

DISINFETTANTI

Presenza di protocollo (procedura scritta) per la pulizia e disinfezione SI NO

Disinfettanti presenti SI NO

Disinfettanti scaduti SI NO

Possibile valutazione corretto utilizzo dei disinfettanti SI NO

Quali disinfettanti sono in uso

GESTIONE ANIMALI

Gestione pulcinaia

SI

Pulcinaia in ogni capannone NO

Nel caso di pulcinaia in capannone unico, utilizzo di mezzi adeguati per lo spostamento dei pulcini SI

NO

Sessi Misti

SI

Maschi e femmine accasati in capannoni separati NO

In caso di sessi misti in capannoni separati, il diradamento viene effettuato con mezzi adeguati SI

NO

Presenza di rete divisoria nei capannoni (se M e F accasati negli stessi capannoni) SI

NO

Fauna selvatica/sinantropica

SI

Evidenza diretta/indiretta (es: feci) di ratti/topi o altri animali nocivi NO

SI

Presenza diretta/indiretta (es: feci) avifauna selvatica NO

Apertura portoni per circolazione aria in stagioni calde SI

NO

ANIMALI MORTI

Presenza cella frigorifera SI

NO

La cella frigo è ubicata all'INTERNO dell'allevamento SI

NO

La cella frigo è MOBILE, cioè può essere portata all'esterno dell'allevamento al momento del ritiro dei morti SI

NO

| | |
|--|---|
| Dimensione stimata (m³ o x×y×z) | Dimensioni cella adeguata (Come esempio: 1 m ³ x 700 tacchini maschi 1 m ³ x 1500 tacchini femmine) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|--|---|

Il ritiro dei morti avviene SEMPRE a fine ciclo SI NO

Il ritiro dei morti avviene SEMPRE durante il ciclo SI NO

Sono presenti le BOLLE ritiro presso l'allevamento SI NO

NOTE:.....
.....
.....

Vengono rispettati i tempi di VUOTO BIOLOGICO (OM 26 agosto 2005 e ssmii¹) SI NO

Vengono rispettati i tempi di VUOTO SANITARIO (3 giorni tra fine della disinfezione e nuovo accasamento) SI NO

¹ 8 giorni svezzatori, 7 giorni broiler, 14 giorni galli golden e livornesi, faraone da carne e selvaggina da penna, 21 gg tacchini, anatre, ovaiole.

GESTIONE LETTIERA VERGINE

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| La lettiera vergine viene stoccata | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Stoccata in luogo coperto e protetto | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Stoccata in luogo chiuso | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Viene immessa direttamente nel capannone senza stoccaggio | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Viene effettuata fresatura durante il ciclo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Viene aggiunta lettiera durante il ciclo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Se sì, quando viene aggiunta la lettiera? | | |

NOTE:.....
.....

GESTIONE POLLINA (LETTIERA A FINE CICLO)

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| La pollina viene stoccata | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| È presente una platea di stoccaggio | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| La platea è provvista di un fondo a tenuta stagna | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| La pollina è adeguatamente COPERTA | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

⇒ Indicare il **DESTINO** della pollina:

- Ditta autorizzata SI NO
- Smaltimento agronomico autorizzato in campi di proprietà SI NO
- Cessione a terzi SI NO

REGISTRI

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| E' presente un registro movimenti di persone | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| E' presente un registro movimenti di mezzi | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| E' presente un registro mortalità degli animali | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| E' presente un registro trattamenti/vaccinazioni | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Conduttore/Allevatore

Il Veterinario Ufficiale

Allegato VI

Protocollo per il trasporto di animali vivi e prodotti

Trasporto

1. I trasporti degli animali vivi dovranno essere effettuati posizionando reti antipiùme o idonei mezzi di contenimento sugli automezzi.
2. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere lavati e disinfettati accuratamente.
3. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali, le attrezzature e i bancali per il trasporto di uova devono essere lavati e disinfettati.
4. Tutti gli automezzi destinati al trasporto devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "AUTOMEZZO DISINFETTATO".

Carico

1. Tutti gli automezzi per il trasporto devono essere disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia.
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere gli impianti di destinazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non devono effettuarsi soste intermedie presso altre strutture di settore o allevamenti o soste tecniche, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Allegato VII

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici:

MOVIMENTAZIONE DI TACCHINI DA CARNE

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI POLLASTRE DA PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO:

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI ANATRE E OCHE

Almeno 60 tamponi tracheali e 60 tamponi cloacali su altrettanti soggetti per allevamento.

MOVIMENTAZIONE DI ALTRI VOLATILI DA VITA (Selvaggina)

I tamponi tracheali dovranno essere effettuati solo su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico, fino a un massimo di 20 campioni per capannone e 60 per allevamento.

Modalità di campionamento

Il campionamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità: una volta separata la testa alla base del collo, si dovrà inserire il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.